



AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito AIFA);

VISTO il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024, con cui il dott. Giovanni Pavesi è stato nominato Direttore amministrativo dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare l'articolo 35-ter, che disciplina il ricorso al Portale unico del reclutamento;

Visto il comma 2, dell'art. 14-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, in base al quale le procedure selettive pubbliche per la nomina degli OIV devono essere espletate dalle pubbliche amministrazioni avvalendosi del Portale del reclutamento inPA;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 14-*bis*;

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il Codice delle Pari Opportunità;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 23-*bis* in materia di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale del 7 ottobre 2020, n. 248, relativo all'istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, successivamente modificato dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale del 23 ottobre 2023, n. 248;

Vista la Delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA del 29 settembre 2022, n. 40, con cui, a seguito di selezione pubblica, è stato nominato, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'attuale Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominato “OIV”, per tre anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento agli interessati, e sono stati definiti i relativi compensi;

Ritenuto di confermare, nel rispetto del principio di invarianza di spesa sancito dall'articolo 14, commi 1 e 11, d.lgs. n. 150/2009, la misura dei compensi del Presidente e dei due

Componenti dell'OIV, nella misura definita con la citata delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 40/2022;

Considerato che, essendo imminente la scadenza dell'attuale OIV, risulta necessario provvedere a una nuova nomina di tale Organismo attraverso apposito avviso pubblico di selezione, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;

Tenuto conto che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2025, nel ridefinire i compensi dei componenti degli Organi dell'Agenzia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, non ha previsto la corresponsione di gettoni di presenza;

Ritenuto, analogamente, di non dover corrispondere gettoni di presenza neanche al Presidente e ai Componenti dell'OIV;

Vista la delibera del 12 febbraio 2025, n. 9, con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato il "Regolamento per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia Italiana del Farmaco" (cfr. comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 65 del 19 marzo 2025);

Resa opportuna informativa al Consiglio di amministrazione dell'AIFA nel corso della seduta del 29 luglio 2025;

Atteso che le normative sopra citate stabiliscono, fra l'altro, che:

- l'OIV è costituito di norma in forma collegiale con tre (3) componenti e nel rispetto dell'equilibrio di genere;
- la nomina dell'OIV è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti da almeno sei mesi all'elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'incarico di Presidente nelle amministrazioni che registrano più di cinquanta e meno di 1000 dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, può essere affidato agli iscritti nelle fasce professionali 2 e 3;
- l'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa;
- la durata dell'incarico di componente di OIV è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;
- ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a quattro. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in ogni caso, il limite è pari a tre; l'accertata violazione dei limiti stabiliti comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale.

DETERMINA

Art. 1

(indizione di procedura selettiva per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzata alla nomina dell'OIV dell'AIFA)

1. È indetta una procedura selettiva per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzata alla nomina dell'OIV dell'Agenzia Italiana del Farmaco in forma collegiale di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. L'OIV opera in funzione di autonomia e indipendenza e svolge le funzioni e i compiti previsti dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico dei componenti dell'OIV, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di conferimento dell'incarico agli interessati, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. In base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera c) del citato decreto, ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8 dello stesso decreto.
4. Tenuto conto della consistenza organica dell'Agenzia, superiore alle 50 unità e inferiore alle 1000 unità, il Presidente dell'OIV sarà individuato tra i candidati appartenenti alle fasce 2 e 3 del predetto Elenco, mentre i componenti saranno individuati tra i candidati appartenenti alle tre fasce dello stesso.
5. La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Art. 2 ***(requisiti per la partecipazione)***

1. Alla selezione di cui al presente avviso, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine indicato al successivo art. 8, risultano iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
2. I requisiti per la presentazione della candidatura sono previsti dall'art. 2 del predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, cui si rinvia.

Art. 3 ***(divieto di nomina)***

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del D.lgs. n. 150/ 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 4

(cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi)

1. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Art. 5

(appartenenza a più di un OIV)

1. Per assumere l'incarico di Presidente o componente dell'OIV, i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV previsti dall'art. 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023.

2. Il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina.

Art. 6

(nomina e durata dell'incarico)

1. L'incarico conferito ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione ha durata triennale.

2. L'incarico è eventualmente rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica, ai sensi dell'art. 14-*bis* del d.lgs. 150/2009.

Art. 7

(compenso)

1. Per lo svolgimento dell'incarico di componente OIV è previsto un compenso annuo lordo di €. 7.690,22 per il Presidente e di €. 6.408,52 per gli altri componenti.

2. Fermo rimanendo il diritto all'anticipo e/o rimborso delle eventuali spese di trasferta in base alla normativa vigente, per la partecipazione alle sedute non è prevista alcuna indennità di presenza.

Art. 8

(modalità di presentazione della candidatura)

1. La candidatura alla presente procedura selettiva, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale *InPA*, previa lettura del presente Avviso.

Il candidato dovrà quindi:

- autenticarsi con SPID/CIE/CNE/eIDAS
- registrarsi al portale *InPA* al seguente indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>
- compilare il format di candidatura.

2. All'atto della registrazione, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritto sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il candidato, nelle modalità richieste nella sezione "informazioni aggiuntive" della piattaforma telematica presente sul portale inPA, dovrà inoltrare, a pena di esclusione, una relazione di accompagnamento debitamente sottoscritta, dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. del 6 agosto 2020, aggiornato al D.M. del 7 agosto 2023 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV.
4. Si precisa che l'istanza effettuata compilando il format online, riveste la valenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
5. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Sezione "Amministrazione Trasparente", "Personale", sottosezione "O.I.V.", sul Portale della Performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, e sul Portale di Reclutamento "InPA".
6. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente Avviso. L'AIFA declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a inesatta indicazione del recapito, ovvero a mancata, tardiva o errata comunicazione di eventuali variazioni dell'indirizzo riportato nella domanda, nonché per disguidi postali o altri eventi riconducibili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi fase del procedimento selettivo, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione. Qualora emergano dichiarazioni mendaci, si procederà all'adozione del provvedimento di esclusione dalla selezione, fermo restando quanto previsto, anche in termini di responsabilità penale, dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa vigente.
8. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda dovranno essere completati **entro le ore 23.59 del 25 settembre 2025** sul portale di Reclutamento "InPA" sopra menzionato.

Art. 9

(verifica dei requisiti e valutazione delle candidature)

1. Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore amministrativo, composta da tre membri, scelti tra i dirigenti di II fascia dell'Agenzia, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.
2. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura della posizione dei partecipanti relativamente all'effettiva iscrizione all'Elenco nazionale e alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale di appartenenza.
3. La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le proprie valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente in linea con le caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico.

4. Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Consiglio di amministrazione (CDA) una rosa di nominativi, unitamente alle relative domande di partecipazione, curriculum vitae e relazioni di accompagnamento.
5. L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Art. 10
(trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco ai soli fini della gestione della procedura selettiva e possono essere comunicati a soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale Roma, Via del Tritone, 181, 00187 Roma RM, P.IVA 08703841000, C.F. 97345810580, PEC protocollo@pec.aifa.gov.it .
3. I dati forniti dai candidati sono trattati in conformità alle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura, anche con l'utilizzo di strumenti informatizzati, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al Capo III del menzionato Regolamento, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta all'Agenzia Italiana del Farmaco, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aifa.gov.it .
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@aifa.gov.it .
6. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11
(comunicazioni e trasparenza)

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul Portale di Reclutamento "InPA" e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
2. Le eventuali richieste di informazioni in merito alla procedura possono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo s.cuccagna@aifa.gov.it fino a 5 giorni lavorativi antecedenti al termine di scadenza fissato al precedente art. 8.
3. Per le richieste di informazioni pervenute successivamente al predetto termine di 5 giorni, non potrà essere assicurato un tempestivo riscontro.
4. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 8.
5. Il provvedimento di nomina, il curriculum professionale e il compenso dei componenti dell'OIV saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nell'apposita sezione

Art. 12
(avvertenze)

1. Ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e autocertificazioni rese dal candidato, non ne sarà consentita la rettifica e lo stesso decade dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale nomina (art. 75 del citato D.P.R.).
2. Nei casi di cui al comma 1, si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell'articolo 76 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare le verifiche delle dichiarazioni rese dai candidati, anche mediante sorteggio.

Art. 13
(responsabile del procedimento e impugnazioni)

1. Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Stefania Cuccagna, Dirigente dell'Ufficio Controllo di Gestione, che opera quale Struttura Tecnica permanente per la misurazione della *performance*, di supporto all'OIV.

Art. 14
(clausola di salvaguardia)

1. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di revocare, modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura di selezione ove sopravvengano circostanze anche di carattere normativo che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa.

Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto controllo.

Roma, lì

Il Direttore Amministrativo
Giovanni Pavesi